REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/77 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1977

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere relativo all'olio di colza, ha raccomandato che, allorquando quest'olio è utilizzato a fini alimentari, la preferenza sia accordata all'olio a debole tenore in acido erucico;

considerando che, per incitare i produttori della Comunità a utilizzare, in occasione delle semine, varietà di semi di colza a debole tenore in acido erucico, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3091/76 (4), ha limitato l'intervento ai semi di colza e ravizzone con tenore massimo in acido erucico non oltre il 15 %;

considerando che è opportuno ridurre ulteriormente tale tenore massimo in acido erucico; che si devono modificare quindi le disposizioni di cui al regolamento n. 282/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 282/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

« — ai semi di colza e di ravizzone con un massimo del 2 % di impurità e del 9 % di umidità e il cui olio abbia un tenore massimo in acido erucico, calcolato sul loro tenore globale in acidi grassi nella fase grassa, del 10 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 348 del 18. 12. 1976, pag. 17.